

SETTORE

AGEVOLAZIONI

**IL CONTRIBUTO C.D. “DECRETO SOSTEGNI”
E I RECENTI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA**

RIFERIMENTI

- Art. 1, DL n. 41/2021
- Circolare Agenzia Entrate 14.5.2021, n. 5/E
- Risposte Agenzia Entrate 8.7.2021, nn. 468 e 470 e 12.7.2021, n. 472
- Informative SEAC 24.3.2021, n. 93; 25.3.2021, n. 94; 26.3.2021, n. 95 e 8.4.2021, n. 109; 14.4.2021, n. 115; 19.5.2021, n. 154 e 24.5.2021, n. 157

IN SINTESI

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti in merito al contributo a fondo perduto riconosciuto dal c.d. “Decreto Sostegni” a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA) in presenza di specifiche condizioni.

In particolare le precisazioni attengono:

- alla verifica del requisito della soglia dei ricavi (€ 10 milioni) da parte di un esercente l’attività di lavaggio auto che nel 2019 ha svolto anche l’attività di distributore di carburante;
- alla verifica del requisito della riduzione del fatturato in presenza:
 - di “note spese per rimborsi”;
 - di cessioni di terreni agricoli.

I chiarimenti in esame assumono rilevanza anche per la determinazione del contributo “alternativo” previsto dal c.d. “Decreto Sostegni-bis” per il quale va presentata l’apposita domanda entro il 2.9.2021.

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO
fisco
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

La spettanza del contributo a fondo perduto riconosciuto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo / agrario (titolari di partita IVA), è subordinata alla sussistenza delle seguenti due condizioni:

- ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
- ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30% dell'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 (Informativa SEAC [24.3.2021, n. 93](#) e [26.3.2021, n. 95](#)).

In merito al predetto beneficio l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 14.5.2021, n. 5/E ha fornito una serie di chiarimenti sotto forma di risposte a quesiti (Informativa SEAC [19.5.2021, n. 154](#)), evidenziando che l'agevolazione



"riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto ... destinati ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica «Covid 19»"

con la conseguenza che con riguardo alle caratteristiche "in comune" con il contributo di cui all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", risultano "utilizzabili" i chiarimenti contenuti nelle Circolari 13.6.2020, n. 15/E, 21.7.2020, n. 22/E e 20.8.2020, n. 25/E, nonché in alcune Risposte a specifici interpelli, tra cui quelle riferite alle operazioni straordinarie (Informativa SEAC [8.4.2021, n. 109](#)).

Recentemente la stessa Agenzia è nuovamente intervenuta con riferimento alle seguenti fattispecie:

- verifica del requisito della soglia di ricavi (€ 10 milioni) per l'accesso al contributo da parte di un esercente l'attività di lavaggio auto che **fino a luglio 2019** ha svolto anche l'attività di **gestore di distributore di carburanti** (Risposta 8.7.2021, n. 468);
- verifica del requisito della riduzione del fatturato (30%) in presenza di **"note spese per rimborsi"** (Risposta 8.7.2021, n. 470);
- verifica del requisito della riduzione del fatturato (30%) in caso di **cessione di terreni agricoli** (Risposta 12.7.2021, n. 472).

Ancorché i chiarimenti appaiano "tardivi" in quanto la domanda per la richiesta del contributo "Decreto Sostegni" doveva essere presentata entro il 28.5.2021, gli stessi risultano utili, sia pure tenendo conto del diverso periodo di riferimento per la determinazione della riduzione del fatturato, ai fini del contributo "alternativo" previsto dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", riconosciuto ai soggetti titolari di partita IVA:

- con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni;
- che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020.

Ai fini del riconoscimento di quest'ultimo contributo la domanda va presentata entro il 2.9.2021.

CESSAZIONE DI UN'ATTIVITÀ NEL 2019

Il caso affrontato nella citata Risposta n. 468 riguarda un esercente attività di lavaggio auto che:

- **fino all'11.7.2019** ha esercitato **anche l'attività di "gestore di distributore di carburanti"**;
- **dal 12.7.2019** prosegue con l'attività di "lavaggio auto", avendo cessato quella di distributore di carburanti.

Il contribuente, sia per individuare i ricavi 2019 ai fini della verifica del soddisfacimento del requisito della soglia massima (€ 10 milioni), sia per individuare la percentuale (60% - 50% - 40% - 30% - 20%) applicabile alla riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, ritiene, con riguardo all'attività di distributore di carburanti, di far riferimento ai chiarimenti forniti nella citata Circolare n. 15/E, secondo la quale gli stessi vanno individuati avendo riguardo alla **"nozione di ricavi determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600"**, ossia considerandoli **al netto del prezzo corrisposto al fornitore**.

Merita evidenziare che l'Agenzia delle Entrate:

- nella citata Circolare n. 22/E ha confermato che tale riferimento normativo (art. 18, comma 10) è utilizzabile **esclusivamente per la determinazione della soglia di ricavi**;

- nelle istruzioni del modello per la domanda di contributo (Informativa SEAC [25.3.2021, n. 94](#)) ha specificato che, al fine della determinazione del fatturato / corrispettivi 2019 e 2020, i soggetti che effettuano operazioni non rilevanti ai fini IVA (ad esempio, cessioni di tabacchi, giornali e riviste) devono sommare all'ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA;
- nella citata Circolare n. 5/E ha confermato che anche per l'individuazione della percentuale applicabile alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019, va fatto riferimento alla **nozione di ricavi di cui al citato art. 18**.

Da tale chiarimento è possibile desumere che la **riduzione del fatturato** medio mensile 2019 e 2020 va individuata considerando le **ordinarie modalità** di determinazione del fatturato, così come specificate nelle citate istruzioni (operazioni fatturate, corrispettivi giornalieri, ecc.).

Con riguardo al caso di specie l'Agenzia nella citata Risposta n. 468, dopo aver ribadito che l'agevolazione riprende alcune delle caratteristiche dei precedenti contributi a fondo perduto, precisa che **non possono essere applicati** i predetti chiarimenti riferiti all'attività di "distributori di carburanti" posto che al **momento di presentazione dell'istanza** il contribuente svolge(va) soltanto l'**attività di "lavaggio auto"**.

Di conseguenza, ai fini del calcolo del contributo, rilevano **esclusivamente i dati relativi a quest'ultima attività**.

Esercente attività di lavaggio auto (45.20.91) che nel 2019 ha svolto anche l'attività di distributore di carburanti

Ai fini del calcolo del contributo vanno considerati solo i dati dell'**attività svolta al momento della presentazione della domanda** (ossia, lavaggio auto)

In linea generale, pertanto, in presenza di un'**attività cessata nel periodo di riferimento**, devono essere considerati **esclusivamente i dati dell'attività in essere alla data di presentazione dell'istanza**.

Merita evidenziare che, diversamente, in presenza di inizio di una nuova attività nel periodo di riferimento, secondo quanto chiarito dall'Agenzia nelle citate Circolari n. 15/E e n. 22/E, è necessario sommare i dati di tutte le attività esercitate.

"NOTE SPESE PER RIMBORSO"

Il caso esaminato dall'Agenzia nella citata n. 470 riguarda il trattamento dei rimborsi spese "*fuori campo IVA non oggetto di fatturazione ma certificati con una «nota spese per rimborso»*" ai fini della verifica del requisito della riduzione del fatturato / corrispettivi.

L'Agenzia, ribadendo quanto già illustrato nella citata Circolare n. 5/E, precisa che:

- ai fini del calcolo della riduzione del fatturato vanno considerate **tutte le somme che costituiscono il fatturato del periodo di riferimento**, purché **rappresentino ricavi** ex art. 85, TUIR / **compensi** ex art. 54, TUIR che, a causa del non perfetto allineamento tra la data di effettuazione della cessione di beni / prestazione di servizi, sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione.



Tale principio riguarda anche le **somme che costituiscono altri componenti di reddito** e non va riferito esclusivamente ai predetti ricavi / compensi;

- l'art. 15, comma 1, n. 3), DPR n. 633/72 dispone che "**non concorrono a formare la base imponibile ... le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate**".

In merito l'Agenzia richiama quanto già precisato nella Circolare 18.6.2001, n. 58/E in base alla quale



*“tra i compensi del professionista rientrano i proventi percepiti sotto forma di rimborsi di spese inerenti all’attività, con esclusione dei rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, anticipate in nome e per conto del cliente. Tale situazione impone che i rimborsi, salvo quelli anticipati in nome e per conto del cliente, siano trattati alla stregua degli **altri compensi**”.*

Pertanto, come precisato nella citata Circolare n. 5/E:

- le somme dovute a titolo di **rimborso delle anticipazioni in nome e per conto del cliente**, purché regolarmente documentate, non concorrono alla determinazione dei compensi di lavoro autonomo e pertanto **non vanno incluse nè nel calcolo del fatturato** ai fini di determinare lo scostamento medio mensile **nè per l’individuazione dell’ammontare dei compensi** (€ 10 milioni);
- i **rimborsi spese** (viaggio, vitto alloggio, ecc.) **addebitati in fattura al cliente rilevano** ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2019 e 2020.



Quanto sopra illustrato interessa anche:

- i soggetti titolari di **reddito d’impresa**;
- i **contribuenti forfetari / minimi**.

Considerato quanto sopra, l’Agenzia precisa che l’inclusione o meno dei rimborsi nella determinazione del fatturato è collegata **alle modalità con cui sono state redatte le note spese per i rimborsi richiesti**.




CESSIONE TERRENI AGRICOLI

Nell’ultima Risposta n. 472 fornita dall’Agenzia è chiarito il trattamento da riservare alle somme derivanti dalle **cessioni di terreni agricoli** fuori campo IVA ai fini della verifica del requisito della riduzione del fatturato / corrispettivi.

In particolare il caso esaminato riguarda una società immobiliare che nel 2019 ha ceduto **terreni agricoli**, in precedenza affittati, emettendo fatture fuori campo IVA ex art. 2, DPR n. 633/72. In merito l’Agenzia dopo aver ribadito quanto già precisato nella citata Circolare n. 5/E, ossia che:

- per il calcolo della riduzione del fatturato vanno considerate **tutte le somme che costituiscono il fatturato del periodo di riferimento**, purché **rappresentino ricavi / compensi**;
- tale principio riguarda anche le **somme che costituiscono altri componenti di reddito** e non deve essere riferito esclusivamente ai predetti ricavi / compensi;

precisa che le somme derivanti dalla cessione di terreni agricoli, ancorché non oggetto di fatturazione, **vanno incluse nella nozione di fatturato**.



■